

N. 02322/2010 REG.SEN.
N. 00837/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 837 del 2010, proposto da:

L.A.V. - Lega Anti Vivisezione Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Zampieri, Valentina Stefutti, Matteo Gasparin, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Marco, 4590;

contro

Provincia di Verona; I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

Arci Caccia di Verona;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione n. 22 dell'11 febbraio 2010 pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni dal 12 al 27 febbraio 2010 avente ad oggetto " indirizzi per le azioni di controllo sulla popolazione faunistica di volpe";

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

CONSIDERATO

che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 della LR n. 50/93, nella parte in cui viene delegata alle Province l'approvazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica e vengono autorizzati alla loro attuazione soggetti diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge quadro nazionale, non appare "non manifestamente infondata" (cfr. TAR Veneto, II, 19.10.2006 n. 3511) e, comunque, non è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio;

che, nel merito, il ricorso è fondato sotto il dedotto, assorbente profilo della violazione dell'art. 19, II comma della legge n. 157/92, alla stregua del quale, ai fini del contenimento delle specie di fauna selvatica ritenute nocive, occorre previamente valutare l'idoneità dei metodi ecologici, e solo in caso di inefficacia di questi ultimi, acclarata dall'INFS (ora ISPRA), possono autorizzarsi piani di abbattimento (CdS, VI, ord. 6.2.2007 n. 727; TAR Veneto, II, ord. 24.2.2010 n. 137): orbene, il parere 14.1.2010 dell'ISPRA non contiene alcuna certificazione dell'inefficacia dei metodi alternativi incruenti di abbattimento della volpe;

che, dunque, il ricorso va accolto;

che le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO